



COMUNE DI MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - DETERMINAZIONE

L'anno duemilaventitre addi quattordici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco	Sì
2. VINETTI Mauro - Consigliere	Sì
3. BALDI CINZIA - Consigliere	Sì
4. MUNARETTO Daniele - Consigliere	Sì
5. CASTELLO Gianmario - Consigliere	Sì
6. VAREANO DAVIDE - Consigliere	Sì
7. GIRARDI OLIVIERO - Consigliere	Giust.
8. BOGGIO MERLO ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
9. FIAMMA FILIPPO - Consigliere	Giust.
10. MELLO RELLA GABRIELE - Consigliere	Sì
11. SERAFIA ALESSIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FRANCESCHINA Dr. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RILEVATO che il nuovo tributo, sempre denominato imposta municipale propria (IMU), si configura come un'imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente imposta municipale propria (IMU) qualificata come componente dell'imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i commi 748-755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che testualmente recitano:

“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1°

gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**.

752. L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per **gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono **aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)** di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

VISTO l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 che afferma: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

RITENUTO pertanto in virtù di tutto quanto sopra esposto provvedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 come segue:

ALIQUOTE VERSAMENTO <i>(valori espressi in percentuale secondo la nuova normativa)</i>	Aliquota base (altri fabbricati e aree edificabili)	1,06%
	Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)	0,6% con detrazione € 200,00
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) relative alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti in data 12.12.2023, protocollo 3572 del 14.12.2023;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di DETERMINARE per l'esercizio 2024 per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

ALIQUOTE VERSAMENTO <i>(valori espressi in percentuale secondo la nuova normativa)</i>	Aliquota base (altri fabbricati e aree edificabili)	1,06%
	Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)	0,6% con detrazione € 200,00
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

2. di CONFERMARE per l'anno 2024 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00;

3. di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024, come meglio argomentato nelle premesse della presente deliberazione;

3. di DARE MANDATO al Responsabile Ufficio Tributi e agli Uffici competenti di procedere in ordine agli atti di contenuto gestionale derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

3. di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.

4. Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Miagliano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevolmente espressi dal responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di approvare integralmente la su esposta proposta.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MOGNAZ Alessandro

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
FRANCESCHINA Dr. Daniele